

È stata recentemente approvata dal Parlamento la legge contenente modifiche alla disciplina della responsabilità civile dei magistrati (L. n. 18/2015).

Con l'intervento si è inteso scongiurare gli esiti di una procedura di infrazione europea, al fine di rispettare l'impegno ad adottare, entro la fine del 2014, disposizioni volte ad adeguare la disciplina in vigore al principio generale di responsabilità degli Stati membri dell'Unione Europea derivante dall'esercizio dell'attività giudiziaria, anche per violazione del diritto dell'Unione Europea.

I punti caratterizzanti il provvedimento normativo riguardano principalmente: i) il mantenimento dell'attuale principio della responsabilità indiretta del magistrato (l'azione risarcitoria rimane azionabile solo nei confronti dello Stato); ii) la limitazione della clausola di salvaguardia delimitante la responsabilità del magistrato; iii) la ridefinizione delle fattispecie di colpa grave; iv) l'eliminazione del filtro endo-processuale di ammissibilità della domanda; v) una più stringente disciplina della rivalsa dello Stato verso il magistrato.

E' stata estesa la risarcibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori dei casi delle ipotesi di privazione della libertà personale per un atto compiuto dal magistrato.

Inoltre, pur restando fermo il principio per cui è lo Stato che risarcisce direttamente i danni (cioè il cittadino che ha subito un danno ingiusto potrà esercitare l'azione risarcitoria esclusivamente nei confronti dello Stato), è diventata obbligatoria l'azione di rivalsa dello Stato, che dovrà essere attivata entro due anni dall'avvenuto risarcimento. Quanto all'entità della rivalsa, la sua misura non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio percepito dal magistrato, al netto delle trattenute fiscali; in caso di dolo, detto limite non sussiste e il risarcimento potrà essere integrale; l'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a un terzo dello stipendio netto.